

Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli - professioni sanitarie riabilitative

Domande e risposte - FAQ

- 1) Titoli equipollenti ed equivalenti ai diplomi universitari
- 2) Annullamento marca da bollo
- 3) Regione a cui deve essere inviata la domanda
- 4) Ente preposto allo scopo
- 5) Titoli non ammissibili
- 6) Titoli non idonei e diversi dai percorsi abilitanti per le professioni sanitarie
- 7) Valutazione corsi di aggiornamento o/e ECM

1) Titoli equipollenti ed equivalenti ai diplomi universitari

Domanda. Che significa titolo EQUIPOLLENTE?

Risposta. Significa che il titolo è stato sancito equipollente al diploma di laurea da una norma, ovvero dai Decreti Ministeriali (D.M.) del 27 luglio 2000 emanati per ciascuna professione a seguito del D.Lgs 42/99.

Domanda. Che differenza c'è tra titolo EQUIPOLLENTE e titolo EQUIVALENTE?

Risposta. Mentre il titolo equipollente è sancito da una norma (D.M. di equipollenza), il titolo equivalente viene riconosciuto al termine di una procedura di valutazione che si realizza in presenza di determinati requisiti definiti dal D.Lgs 42/99, quali il titolo e l'esperienza lavorativa.

Domanda. Non sono certo/a che il mio titolo sia già EQUIPOLLENTE al diploma universitario. Come posso verificare questa informazione? A chi posso rivolgermi per avere una delucidazione?

Risposta. Verifichi innanzitutto il D.M. 27.07.2000 di equipollenza del titolo della professione per la quale vuole chiedere il riconoscimento dell'equivalenza. In caso necessiti di ulteriori delucidazioni potrà rivolgersi all'Associazione regionale o nazionale che rappresenta la Professione Sanitaria di suo interesse.

Domanda. Ho un titolo che in base ai Decreti del Ministero della Sanità dell'anno 2000 è stato riconosciuto EQUIPOLLENTE al Diploma Universitario della professione sanitaria per cui vorrei ottenere l'equivalenza. Devo presentare la domanda per il riconoscimento dell'EQUIVALENZA?

Risposta. NO. Se il titolo posseduto è già stato dichiarato EQUIPOLLENTE al diploma universitario non deve essere presentata la domanda per ottenere l'EQUIVALENZA.

Domanda. Nei D.M. di equipollenza (27/7/2000) per alcune professioni (v. Logopedista, Terapista della Neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapista occupazionale), l'art. 2 invita il possessore del titolo a optare per il riconoscimento del diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata. Che succede per coloro che all'epoca (2000) non hanno effettuato la scelta? Possono effettuarla oggi presentando domanda di riconoscimento dell'EQUIVALENZA?

Risposta. No, si tratta di due cose diverse. La scelta andava fatta in concomitanza all'uscita del D.M. (2000) e permetteva di riconoscere la correlazione tra il diploma conseguito e l'attività lavorativa effettivamente esercitata. Chi non ha effettuato la scelta allora non può farla oggi perché il suo titolo è comunque già stato definito EQUIPOLLENTE dallo stesso D.M. in cui si citava quella opportunità di scelta. Il fatto imprescindibile è che, indipendentemente dall'aver fatto o no la scelta, il titolo in possesso poteva e può abilitare allo svolgimento di un'unica professione sanitaria durante tutta la vita professionale.

Domanda. Posso chiedere il riconoscimento dell'equivalenza del mio titolo per più di una Professione sanitaria?

Risposta. No, ciascun titolo può essere riconosciuto equivalente con riferimento solo ad una Professione sanitaria, ovvero quella a cui il titolo e l'attività lavorativa svolta si riferiscono.

2) Annullamento marca da bollo

Domanda. Sull'avviso si dice che la marca da bollo da apporre alla domanda deve essere "annullata". Cosa significa?

Risposta. Significa che, una volta applicata la marca da bollo sulla domanda, è necessario apporre la propria firma per annullarla.

3) Regione a cui deve essere inviata la domanda

Domanda. A quale Regione deve essere inviata la domanda di partecipazione all'Avviso pubblico?

Risposta.. Alla Regione ove è stato conseguito e autorizzato il titolo. Quindi in Regione Toscana debbono essere inviate solo le domande relative a titoli conseguiti e autorizzati in Toscana.

Domanda. Sono residente in Veneto, ma il corso di formazione si è svolto a Firenze ed è stato autorizzato dalla Regione Toscana. Dove presento la domanda per il riconoscimento dell'equivalenza del mio titolo?

Risposta. La domanda va presentata alla Regione Toscana.

Domanda. Lavoro a Belluno, risiedo ed ho conseguito il titolo a Trento. Dove presento la domanda per il riconoscimento dell'equivalenza del mio titolo?

Risposta. La domanda va presentata alla Provincia autonoma di Trento.

4) Ente preposto allo scopo

Domanda. Cosa significa “Ente preposto allo scopo”?

Risposta. Con tale locuzione si intende far riferimento a quegli enti pubblici che, in base alla normativa vigente all’epoca, erano istituzionalmente preposti all’autorizzazione di corsi di formazione/qualifica/abilitazione allo svolgimento di una professione sanitaria. I corsi potevano essere svolti/gestiti anche presso enti privati, purché autorizzati appunto da un ente pubblico preposto allo scopo.

5) Titoli non ammissibili

Domanda. Quali sono i titoli non ammissibili alla procedura di equivalenza?

Risposta. In linea di principio i titoli non ammissibili, oltre a quelli non rispondenti alle caratteristiche indicate nell’art. 2 (Titoli riconoscibili) dell’avviso e ai titoli indicati nell’art. 3 dell’avviso, sono:

- § i titoli conseguiti seguendo percorsi formativi diversi da quelli previsti dalle norme nazionali e regionali in vigore per l’esercizio delle professioni sanitarie (es. diplomi di scuole superiori – anche magistrali - senza ulteriore titolo sanitario; diplomi/attestati per insegnanti di sostegno; diplomi conseguiti a seguito di corsi svolti per avviamento al lavoro di persone disoccupate; diplomi conseguiti per servizi socio assistenziali ed educativi; attestati di corsi con mero valore culturale o scientifico)
 - § i titoli autorizzati da istituzioni o agenzie formative estere (esempio la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino), anche se svolti in Italia;
 - § i titoli non evidentemente afferenti all’area sanitaria (es.: qualifica di estetista o similare; qualifica di pedicure, callista o similari);
 - § i titoli conseguiti al termine di corsi di aggiornamento o ECM;
 - § i titoli specialistici o master.
-

6) Titoli non idonei e diversi dai percorsi abilitanti per le professioni sanitarie

Domanda. Come si fanno a riconoscere i titoli che appartengono all’area sanitaria?

Risposta. Sono titoli che riguardano professioni di ambito esclusivamente sanitario erogati da enti pubblici autorizzati (ospedali, aziende sanitarie, università, scuole) o da enti privati autorizzati dall’ente pubblico preposto allo scopo

Domanda. Come faccio a capire se ho svolto un percorso abilitante previsto dalla normativa nazionale e regionale per la professione sanitaria di cui voglio chiedere il riconoscimento?

Risposta. Le norme nazionali e regionali prevedono per ciascuna professione sanitaria un percorso didattico abilitante ben definito. Se ne trovano indicazioni e riferimenti normativi nel Decreto ministeriale (D.M.) attinente al profilo di ciascuna professione sanitaria e, quindi, nel D.M. di equipollenza. Altre indicazioni si trovano nelle leggi e norme rilevanti in materia di equivalenza dei titoli.

7) Valutazione corsi di aggiornamento o/e ECM

Domanda. per il riconoscimento dell'equivalenza del mio titolo è utile aggiungere ai documenti richiesti dall'Avviso pubblico anche gli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento e formazione continua per il conseguimento dei crediti formativi (ECM)?

Risposta. NO. Il riconoscimento dell'equivalenza alla odierna laurea, è riferito esclusivamente al titolo di base che permette l'esercizio della Professione Sanitaria. I corsi di aggiornamento e formazione continua hanno la finalità di approfondire, adeguare e mantenere la professionalità già acquisita con il titolo di base. Pertanto tali corsi non sono oggetto di valutazione.